



Accordo con il Governo di Singapore in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016

A.C. 1641

Dossier n° 158 - Schede di lettura
29 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1641
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	1 marzo 2019
assegnazione:	8 aprile 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura e X Attività produttive
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si pone il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Repubblica di Singapore firmato nel 1990 e reso esecutivo con la [legge 6 marzo 1996, n. 140](#), prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte.

L'accordo di compone di un breve preambolo e di **10 articoli**.

L'art. I prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia.

L'art. II precisa che tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere la prosperità economica per scopi pacifici; indica che tale cooperazione avverrà mediante i rispettivi enti di cooperazione e ne specifica le modalità.

L'art. III prevede che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di protocolli esecutivi, stabilendo altresì che le attività di cooperazione già comprese nel quadro dell'Accordo del 1990 saranno incorporate in quello attuale. In particolare si precisa che il nuovo Accordo riguarda la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo culturale, specificamente gli articoli 1, 2 e 3, mentre sono abrogati i successivi articoli 4 e 5.

L'art. IV stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono istituire una Commissione congiunta con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di

programmi e protocolli. La Commissione potrà riunirsi alternativamente in Italia e a Singapore.

L'art. V prevede che le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata, derivanti da attività di cooperazione, potranno essere rese pubbliche dai due Governi secondo i canali abituali. Le parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione, prevedendo consultazioni a questo riguardo. I risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.

L'art. VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno sostenuti secondo quanto verrà stabilito di comune accordo dalle Parti.

L'art. VII riguarda eventuali divergenze o controversie tra le Parti sull'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo e stabilisce che vengano risolte amichevolmente per mezzo dei canali diplomatici.

L'art. VIII definisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso delle Parti mediante protocolli aggiuntivi o scambio di note diplomatiche che saranno considerate parte integrante dell'Accordo. Eventuali emendamenti e revisioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo X dello stesso Accordo.

L'art. IX stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'art. X disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano formalmente, per mezzo di nota diplomatica, che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata. L'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici affinché l'Accordo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti intrapresi in base a esso e non ancora completati al momento del termine dell'Accordo, né qualsiasi diritto o obbligazione derivanti da impegni presi prima del termine dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica **dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016**, si compone di 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'**autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 riguarda le **disposizioni finanziarie** e stabilisce che per l'attuazione degli articoli II e IV dell'Accordo in esame si autorizza la spesa di **440.000 euro** per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di **449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021**. A tali oneri si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI (comma 1). Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'art. 4 contiene una clausola di **invarianza finanziaria** e precisa (comma 1) che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo - ad esclusione di quelle contenute negli articoli II e IV - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri eventualmente relativi all'articolo VIII si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Corredano il disegno di legge una **relazione tecnica** per la quantificazione degli oneri, nonché un'**Analisi tecnico-normativa** (ATN).

Si segnala che il disegno di legge è accompagnato altresì da una **dichiarazione di esclusione dell'Analisi di impatto della regolamentazione** (AIR), esclusione motivata dall'appartenenza dell'Accordo in esame alla categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.